



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 09/09/2010**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 4 agosto 2010, n.411

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Completamento, ampliamento, coltivazione e recupero cava in c.da "Neviera", nel Comune di Cutrofiano (Le) - Fl. 13, p.lle 47-48-49-50-51-52-53-54-55-58-59-79-81-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-101-102-107-108-109-110-128-129. Proponente: Ditta Tundo Giuseppe.

L'anno 2010 addì 04 del mese di Agosto in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,  
IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 4 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1689 del 09.02.2006 la ditta Tundo Giuseppe, con sede legale alla Via Abruzzo, 52 - Galatina (Le), tramite il tecnico incaricato ing. Tommaso Meleleo, presentava, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di completamento ed ampliamento di coltivazione e recupero cava in c.da Neviera, nel Comune di Cutrofiano (Le), comprendente i terreni delle particelle 47-48-49-50-51-52-53-54-55-58-59-79-81-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-101-102-107-108-109-110-128-129 del Foglio di Mappa n. 13.

Detta richiesta veniva opportunamente documentata con gli elaborati progettuali di cui all'art.10, della sopra citata L.R.;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 3987 del 22.03.2006 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, L.R. n. 11/2001, effettuate sui quotidiani "Il Manifesto" (quotidiano a diffusione regionale) , "Il Paese Nuovo" (quotidiano a diffusione locale)", sul BURP n. 28, tutti datati 02.03.2006;

- con nota prot. n. 4809 del 05.04.2006 il Servizio Ecologia invitava le amministrazioni interessate da detto intervento e cioè la Provincia di Lecce ed il Comune di Cutrofiano ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 7378 del 19.06.2006 il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cutrofiano trasmetteva il seguente parere:

"...VISTO il parere della Commissione Urbanistica in data 12/07/05, con la quale si è determinato di

proporre al Sindaco l'espressione di parere sfavorevole sul progetto presentato;

VISTE le osservazioni alla Bozza del PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) presentate alla Regione da questa Amministrazione Comunale con nota 5157 in data 25/05/01 ;

VISTE le Osservazioni al Progetto presentate dall'Associazione "Italia Nostra" - Sezione Sud Salento...ESPRIME PARERE SFAVOREVOLE al progetto di completamento ed ampliamento della cava sopra descritta così come è stato proposto, con le seguenti motivazioni:

L'ampliamento richiesto non è assolutamente giustificato, in quanto si registra una enorme quantità di materiali ancora disponibili per la coltivazione e rivenienti dall'originario progetto approvato dalla Regione con Decreto 7/MIN del 23/02/96 e che interessava ben 21 ettari di territorio comunale; stante questa condizione, appare opportuno attendere i tempi dovuti previsti nel progetto, anche in vista dell'approvazione del PRAE e degli altri strumenti della programmazione territoriale;

Non risulta rispettato il piano di recupero nell'autorizzazione originaria ed inoltre l'approfondimento della cava fino a 40 metri comporta un aggravamento irreversibile della situazione ambientale anche perché i recuperi a suo tempo previsti vengono sconvolti e vanificati;

Non risulta rispettata la fascia di rispetto stradale né ripristinata la medesima laddove è accertata la sua intaccatura;

La viabilità esistente appare insufficiente rispetto alla previsione delle attività, e l'impatto ambientale (polveri, inquinamento acustico) continuerà ad interessare un'area fortemente antropizzata e ad incidere negativamente su una viabilità già fonte di seri rischi; peraltro non esiste alcuna programmazione o progettazione, neanche a medio termine, di ampliamento e/o miglioramento della viabilità esistente;

Il dimensionamento complessivo del progetto, appare incompatibile con le linee di indirizzo che per l'area in questione l'Amministrazione Comunale aveva a suo tempo formalizzato alla Regione Puglia nell'ambito delle osservazioni alla bozza del PRAE presentate nel Maggio 2001. Detto dimensionamento, inoltre, non è giustificato da nessuna analisi economica e di previsione di collocamento sul mercato delle attività edilizie di masse così imponenti di inerti rispetto ad un bacino d'utenza certamente ristretto, stante la presenza diffusa di cave di calcareniti nel territorio della Provincia;

Il progetto confligge anche con la presenza, a poca distanza dal sito indicato, di attività di alto pregio, come quelle ricettive e di agriturismo (per esempio Masseria Appidè), o quelle di agricoltura biologica e comunque di qualità (Azienda Agricola Lame), o ancora quelle di coltivazione di acque minerali (Azienda Eureka) o ricerca autorizzata delle stesse; né il Piano di Recupero pare essere adeguato, né sul piano qualitativo, né riguardo al computo metrico estimativo degli interventi necessari per la sistemazione ambientale stante la vastità e l'incidenza delle trasformazioni del territorio che il progetto presenta;

Il progetto, ove approvato, aggraverà e perpetuerà nel tempo i rischi ambientali dell'area vasta su cui insiste; tale area vasta è rappresentata da quella zona importantissima per l'intero ecosistema del territorio, compresa, per quanto riguarda l'agro di Cutrofiano, tra la Provinciale per Corigliano e la Provinciale per Maglie (area a pascolo brado ed arbusti, ricca di varie essenze autoctone tra le quali primeggia il timo, ormai a rischio di estinzione) che è caratterizzata da leggeri strati superficiali di terre rosse che poggiano direttamente sui banchi spesso affioranti di calcarenite: si tratta del tipico paesaggio della "Gariga" salentina;

L'Amministrazione Comunale ha seguito nel corso di questi anni, per analoghe fattispecie, procedimenti di accordo tra i soggetti interessati, al fine di conseguire una gestione partecipata e concertata dei relativi progetti che tenesse in debito conto le esigenze del territorio e gli interessi della comunità titolare di tale bene. Tale situazione risulta inesistente nel caso di specie ma, per quanto riguarda questa A.C., è elemento assolutamente indispensabile ed ineludibile al fine di qualsiasi ipotesi di procedibilità...";

• con nota prot. n. 60790 del 19.11.2008, acquisita al prot. n. 51051 del 16.01.2007, il Dirigente del Servizio Ambiente e Territorio della Provincia di Lecce trasmetteva copia della determinazione dirigenziale n. 3696 dell'01.12.2006 dalla quale si evinceva che il Comitato Tecnico Provinciale per la

V.I.A., nella seduta del 09.11.2006, si era così espresso:

“...L'esame della documentazione prodotta ha evidenziato carenze sostanziali, sia relativamente ai piani di sfruttamento (obiettivi e motivazioni progettuali, caratteristiche fisiche, fattori di impatto) e di ripristino ambientale, sia per quel che concerne lo studio di impatto ambientale (descrizione del contesto territoriale e ambientale, analisi degli impatti, misure di mitigazione, attività di monitoraggio).

Il rapporto d'impatto ambientale risulta disorganico e di difficile lettura, se non altro per i frequenti rinvii a documentazione specialistica riunita in un fascicolo di allegati. Questi riunisce una sequela di documentazione tecnico-amministrativa, afferente a varie fasi e vicissitudini del ciclo operativo della cava, ma che nella maggior parte dei casi nulla ha a che vedere con la progettazione di specie.

In relazione alla potenzialità della cava ed alle caratteristiche della viabilità extraurbana (provinciale e comunale) interessata dal trasporto del prodotto lavorato dalla cava ai non precisati luoghi di utilizzazione, l'analisi ambientale non documenta l'entità del traffico veicolare pesante, la sua compatibilità con la rete viabile stessa, le ripercussioni del traffico sulla qualità dell'aria (in termini di emissioni di gas, di particolato e di rumore).

Il quadro di riferimento progettuale non esplicita le motivazioni assunte nella definizione del progetto, con particolare riferimento al grado di copertura della domanda ed ai suoi livelli di soddisfacimento. Il richiedente non chiarisce, nella documentazione di riferimento, a giustificazione della “taglia” della cava, esigenze ed utilità perseguire.

Peraltro, tale indicazione delle motivazioni dell'intervento, nel caso delle attività di cava, è espressamente richiesta ai sensi e per gli effetti della disciplina regionale di settore, la quale, all'art.13 della Legge regionale n.37/85, dispone che “il programma economico-finanziario deve indicare la utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto”.

Attesa la esigenza di approfondimenti puntuali in relazione a quanto sopra via via eccepito, in mancanza dei quali non è dato valutare se lo stato e le condizioni d'uso delle risorse ambientali coinvolte nell'ampliamento della cava permettano l'attività estrattiva senza compromissione apprezzabile dell'ambiente circostante, il Comitato giunge alla determinazione che un positivo parere circa la compatibilità ambientale dell'intervento proposto è strettamente subordinato al superamento dei rilievi mossi...”.

Il Servizio Ecologia dopo tale nota non è venuto a conoscenza di ulteriori sviluppi della vicenda;

- con nota prot. n. 16485 del 20.11.2008 il Servizio Ecologia trasmetteva la pratica in argomento all'Assessorato Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica - per acquisire il preventivo parere, ricadendo l'intervento in Ambito Territoriale Esteso di tipo “C”;
- con nota prot. n. 5384 del 20.05.2009 il precitato Servizio Urbanistica trasmetteva copia della determinazione Dirigenziale n. 61 del 05.05.2009 con la quale veniva rilasciava l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., allegato 3 punto 3.01, relativamente al progetto in epigrafe;
- con nota prot. n. 7108 del 18.06.2009 il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 27.05.2009, comunicava alla ditta istante, tramite il S.U.R.A.E., quanto segue:

“...Dall'esame degli elaborati prodotti si evince che i lotti oggetto delle escavazioni sono recintati con rete metallica o muratura lungo i confini; gli accessi sono chiusi con cancello metallico. All'interno dell'area di cava sono compresi i fabbricati per servizi e uffici. Il sito di intervento ricade in un ampio settore pianeggiante attraversato dal reticolo fluviale che termina in corrispondenza dell'inghiottitoio Aviso Neviera (distante poco più di 1 km dalla cava). Di tale ambito territoriale ricadente in ATE di tipo E

e C, con specifico riferimento ad un intorno ben definito, manca una chiara, dettagliata ed analitica descrizione, condotta anche attraverso l'utilizzo di carte tematiche (sono allegate solo una carta geologica e geomorfologica tratte dal PRG ed uno stralcio della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100000). Analogamente carente risulta l'analisi della qualità ambientale e la valutazione degli impatti ambientali significativi attesi. Si rileva inoltre che allo studio non sono allegate la sintesi in linguaggio non tecnico e l'analisi costi benefici.

Alla luce di quanto sopra riportato il Comitato, preso atto della D.D n. 3696/06 della Provincia di Lecce e della D.D. n. 61 del 05/05/2009, ritiene che gli elaborati trasmessi debbano essere integrati con:

- una adeguata descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, antropico, biologico (con particolare attenzione alla localizzazione degli insediamenti umani intorno all'area di progetto);
- una adeguata descrizione della qualità ambientale;
- una adeguata ed analitica valutazione degli impatti ambientali significativi attesi.

È necessario inoltre rendere il SIA conforme all'Art. 8 della LR 11/2001 e s.m.i....".

- con successiva nota prot. n. 10892 del 21.09.2009 il Servizio Ecologia, tramite il S.U.R.A.E., sollecitava al proponente l'invio della predetta documentazione;
- con nota acquisita al prot. n. 11918 del 22.10.2009 il S.U.R.A.E. trasmetteva gli elaborati integrativi richiesti dal Comitato Reg.le di V.I.A. e sopra esplicitati:

Nella seduta del 13.05.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 art.4 e del c.4 art.11 R.R. approvato con D.G.R.n.24/09, valutato il parere del comune di Cutrofiano, vista tutta la documentazione tecnico-amministrativa, esaminati gli elaborati progettuali nonché le integrazioni depositate, così si esprimeva:

La ditta Tundo Giuseppe, con l'entrata in vigore della L.R. n°37/'85, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla coltivazione con Decreto 70/Min del 10/11/97.

L'istanza di V.I.A. riguarda il completamento della coltivazione della cava autorizzata, l'ampliamento in profondità fino alla quota di 38 m s.l.m. pari a circa -40 m dal p.c. (attualmente la cava presenta fronti verticali, ed alti fino a 17 m, con gradoni di larghezza irregolare), l'ampliamento della cava in particelle adiacenti per complessivi 3 ettari e il recupero all'ambiente dell'intera area.

La quota della falda acquifera posta a 2,5 m s.l.m. e la quota del fondo cava posta a 38 m s.l.m. lasciano uno strato di calcareniti marnose e calcari della potenza totale pari a 35,5 m definito sufficiente ad isolare efficacemente la falda dalla superficie di campagna; non vi sono corsi d'acqua superficiali di alcun tipo nei dintorni delle aree di intervento di progetto.

Anche in considerazione di quanto indicato nel PUTT si prevede il recupero delle aree di cava finalizzato all'utilizzazione silvo - pastorale.

Non sono presenti vincoli discendenti dagli ambiti territoriali distinti del PUTT.

Circa gli Ambiti territoriali estesi si osserva che la parte del lembo più a sud dell'area di cava ricade nel livello di valore paesaggistico "C" per il quale la ditta ha già acquisito l'autorizzazione paesaggistica.

Il Comitato Reg.le di V.I.A., in considerazione dell'analisi delle relazioni e degli elaborati e della documentazione integrativa fornita sugli impatti attesi (rumori, vibrazioni, emissioni) e sulle opere di mitigazione, esprime parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento proposto.

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, pur essendo ormai trascorsi i termini previsti dalla normativa in vigore, nello specifico all'art. 13, comma 1, L.R. n. 11/2001, l'Ufficio scrivente riteneva opportuna l'acquisizione del parere di competenza da parte della Provincia di Lecce e pertanto, con nota 7569 dell'01.06.2010, richiedeva al predetto Ente aggiornamenti sugli sviluppi

istruttori relativi all'opera in argomento, assegnando altresì il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento di detta nota, trasmessa via fax, per fornire ogni indicazione utile a definire l'iter procedurale;

- preso atto che entro il termine assegnato alla predetta nota 7569 del 01.06.2010 non risulta pervenuto a tutt'oggi il sollecitato adempimento da parte della Provincia di Lecce, né ulteriori notizie risultano giunte alla data del presente provvedimento;

- rilevata la necessità di definire il procedimento di compatibilità ambientale dell'intervento in questione, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'avvio dell'istruttoria;

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c.2 art.2 del predetto regolamento che testualmente recita:

le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come espressamente previsto dal richiamato art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 13.05.2010, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di completamento ed ampliamento di coltivazione e recupero cava in c.da Neviera, nel Comune di Cutrofiano (Le), comprendente i terreni delle particelle 47-48-49-50-51-52-53-54-55-58-59-79-81-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-101-102-107-108-109-110-128-129 del Foglio di Mappa n. 13, proposto dalla ditta Tundo Giuseppe, con sede legale alla Via Abruzzo, 52 - Galatina (Le) - ;

- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS  
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo

---